



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11616 del 2020, proposto da Confestetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Angelica Pippo, rappresentate e difese dagli avvocati Ugo Luca Savio De Luca, Maria Camporesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ugo Luca Savio De Luca in Roma, via Federico Rosazza 32;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Parrucchieri Back Stage di Loredana Tasini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del DPCM 3 novembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.

35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» pubblicato in Gazzetta Ufficiale 275 del 4.11.2020 e dell'allegato 24, nella parte in cui non annovera tra i “Servizi per la persona” erogabili in cd. zona rossa i servizi erogati dai centri estetici;

- del DPCM 3 dicembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 301 del 3.12.2020 e dell'allegato 24 nella parte in cui non annovera tra i “Servizi per la persona” erogabili in cd. zona rossa i servizi erogati dai centri estetici;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio;

P.Q.M.

rigetta l'istanza cautelare indicata in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 gennaio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 2 gennaio 2021.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO